



COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 4

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

L'anno 2012, il giorno 02 del mese di APRILE alle ore 18:00, nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
Con riferimento al presente atto risultano:

		Presente/Assente
MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO	Sindaco	Presente
VESCOVI CESARE	Consigliere	Presente
PETOZZI LORENZO	Consigliere	Presente
PIGHIN PAOLO	Consigliere	Presente
SARACENO FRANCESCO	Consigliere	Presente
PICCININ TATIANA	Consigliere	Presente
MORELLO ANDREA	Consigliere	Presente
PUGLISI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ROSSETTO LUCA	Consigliere	Assente
BUREL ROBERTO	Consigliere	Presente
BOSCARIOL FAUSTO	Consigliere	Presente
BOMBEN GUSTAVO	Consigliere	Assente
CARDENTE PIER FRANCESCO	Consigliere	Presente
PELLEGRINI LUCA	Consigliere	Presente
POSER ANGELA MARIA	Consigliere	Presente
BOMBEN ANGELO	Consigliere	Presente
PASUT GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Inoltre, sempre con riferimento al presente atto, risultano:

		Presente/Assente
PAPAI FRANCESCA	Assessore Esterno	Presente
BOMBEN ELVIO	Assessore Esterno	Presente
PAGURA LINDO	Assessore Esterno	Presente
RORAI ERNESTO	Assessore Esterno	Presente
SARTOR SANTE	Assessore Esterno	Presente
TIUS ANTONELLO	Assessore Esterno	Presente

Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Angelo MASOTTI CRISTOFOLI nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato.

Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA:

PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, alla luce delle proprie esigenze finanziarie e dei programmi che intende realizzare, ritiene di mantenere le aliquote e detrazioni dell'imposta in argomento nella misura base prevista dal D.L. 201/2011;

RILEVATO che il mantenimento delle aliquote di base comporta comunque un notevole sacrificio finanziario per l'Ente in quanto il gettito complessivo rispetto a quello dell'ICI nello scorso esercizio diminuisce sensibilmente.

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - **ALiquota di base**
0,76 PER CENTO
 - **ALiquota abitazione principale**
0,4 PER CENTO
 - **ALiquota fabbricati rurali ad uso strumentale**
0,2 PER CENTO
- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 02/04/2012;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

1. con separata votazione ad esito _____, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio
F.to.Dott.Michele Sartor

REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to.Dott.Michele Sartor

Il Sindaco-Presidente espone l'argomento e cede la parola all'Assessore Tius che provvede ad esporlo, quindi dichiara aperta la discussione che si riporta integralmente nel verbale di seduta.

**Nel corso della discussione entra il Consigliere Bomben Gustavo;
Consiglieri Presenti n. 16**

DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

PROCEDUTO con votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti	N.16
Assenti	N. 1 (Rossetto)
Votanti	N. 16
Favorevoli	N. 9
Contrari	N. 7 (Puglisi, Pellegrini,Poser,Cardente,Bomben Gustavo,Bomben Angelo,Pasut)
Astenuti	Nessuno

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: **“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE”**

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione ad esito

Presenti	N.16
Assenti	N. 1 (Rossetto)
Votanti	N. 16
Favorevoli	N. 9
Contrari	N. 7 (Puglisi, Pellegrini,Poser,Cardente,Bomben Gustavo,Bomben Angelo,Pasut)
Astenuti	Nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to dott. Angelo MASOTTI CRISTOFOLI

Il Segretario
F.to dott. Vincenzo GRECO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 20 bis, e ss.mm.ii)

Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it il giorno 06/04/2012

Zoppola, 06/04/2012

L'Incaricato della Pubblicazione
F.to Silvia VENDRAMINI

Ai sensi dell'art. 1, commi 15 e 20 bis, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto e' stato pubblicato nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it dal 06/04/2012 al 21/04/2012

Zoppola, 23/04/2012

L'Incaricato della Pubblicazione
F.to Silvia VENDRAMINI

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 19 e 20 bis, e ss.mm.ii)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Zoppola, 02/04/2012

Il Segretario
F.to dott. Vincenzo GRECO

Copia conforme all'originale.

Zoppola, _____

L'Incaricato